



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12/2012 DEL 16/04/2012

Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, oggi **16 aprile DUEMILADODICI** alle ore **09:30** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------------|
| BERNARDI NISCO | Presente | LORO MATTEO | Presente |
| PEDROTTI CLAUDIO | Presente | MANFRIN GIACOMO | Presente |
| AMARILLI LUCIA | Presente | MANZON WALTER | Presente |
| BEVILACQUA GIULIA | Presente | MARTINO GREGORIO | Presente |
| BIANCHINI MARIO | Presente | PASSONI MARCELLO | Presente |
| BIASON PAOLA | Presente | PASUT LORIS | Presente |
| BOLZONELLO SERGIO | Presente | PEDICINI GIUSEPPE | Presente |
| BONAZZA MARCO | Presente | PERESSON ISENA | Presente |
| CABIBBO ANDREA | Presente | PERRONE GIUSEPPE | Presente |
| CHIARADIA ORSOLA | Presente | PICCIN MARA | Presente |
| COLLAONI GIANANTONIO | Presente | PICCINATO RICCARDO | Presente |
| BONATO MARIA | Presente | QUAIA MICHELE | Presente |
| DAL MAS FRANCO | Presente | RIBETTI FRANCESCO | Presente |
| D'ANIELLO SONIA | Presente | ROSSETTO ELIO | Presente |
| DE BORTOLI WALTER | Presente | ROSSI ALBERTO | Presente |
| DEL BEN GIOVANNI | Presente | SALVADOR MARCO | Assente giust. |
| DEL SANTO SANDRO | Presente | TAVELLA MAURO | Presente |
| FRESCHI ROBERTO | Presente | TOMASELLO FAUSTO | Presente |
| GIANNELLI FRANCESCO | Assente | ZANOLIN GIOVANNI | Presente |
| LOPERFIDO EMANUELE | Presente | ZANUT DARIO | Presente |
| | | ZILLE BRUNO | Presente |

Presenti: 39 Assenti: 2 Assenti giustificati: 1

Risultano inoltre presenti gli Assessori: NICOLA CONFICONI – RENZO MAZZER – CHIARA MIO - FLAVIO MORO – VINCENZO ROMOR - MARTINA TOFFOLO – BRUNO ZILLE – CLAUDIO CATTARUZZA

Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** sig. **GINI Paolo**.

Il Sig. **BERNARDI NISCO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la Presidenza.

STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.



L'Assessore competente riferisce quanto segue.

IL CONSIGLIO

VISTO il D.lgs 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

... omissis...

VISTO il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

VISTO il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che l'Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che l'art. 13 - del D.L. 201/2011 – convertito dalla L. 214/2011 stabilisce quanto segue:

comma 6 - l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

comma 7 - l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità di modifica della stessa, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

comma 8 – l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modifiche dalla Legge n.133/1994, con possibilità di riduzione della stessa fino allo 0,1 per cento;



comma 9 – l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

comma 9-bis – (introdotto dall'art. 56 del D.L. n. 1/2012, in fase di conversione), l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;

comma 10 – la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari a 200 Euro, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di 400 Euro.

La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4 del D.Lgs n.504/92).

L'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle unità immobiliari il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis del D.Lgs n. 504/92).

La stessa disciplina dell'abitazione principale può essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996).

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, nonché per l'incertezza della previsione di gettito riferito sia alla nuova imposta che ai minori trasferimenti regionali, non sia opportuno adottare, per l'anno 2012, differenziazioni di aliquota in ragione di particolari caratteristiche soggettive od oggettive dei soggetti passivi e degli immobili tassati, né istituire particolari agevolazioni a totale carico del Bilancio comunale, tranne che per la fattispecie di cui al succitato art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.

PRESO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art 8 comma 1 del D.Lgs 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in Relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;



PRESO ATTO che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: .. *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili del gettito si è adottato un criterio prudenziale di stima;

PER QUANTO attiene alla deliberazione delle aliquote, l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2012:

ALIQUOTE:

- 0,76 (zero/settantasei) per cento l'aliquota base dell'imposta municipale propria: di cui 0,38 (zero/trentotto) per cento di competenza dello Stato e 0,38 (zero/trentotto) per cento di competenza del Comune;
- 0,4 (zero/quattro) per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze;
- 0,2 (zero/due) per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con Legge n. 133/1994;

DETRAZIONI:

- € 200,00 per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:



| DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
|--|----------------|-------------|
| Aliquota di base | 0,76 per cento | |
| 1. Abitazione principale e relative pertinenze. | 0,4 per cento | 200,00 EURO |
| 2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. | 0,4 per cento | 200,00 EURO |
| 3. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | 0,4 per cento | 200,00 EURO |
| 4. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. | 0,76 per cento | 200,00 EURO |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 | 0,2 per cento | |
| Aree fabbricabili | 0,76 per cento | |

2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.



3) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

4) di dare altresì atto che la sopra indicata detrazione per abitazione principale (e relative pertinenze) di euro 200,00 (duecento/00) è maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (quattrocento/00), precisando che la detrazione totale massima, comprensiva di detrazione e maggiorazione non potrà superare l'importo di euro 600,00 (seicento/00);

5) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto elettronico: del 10 aprile 2012

PAOLO GINI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto elettronico: del 10 aprile 2012

MICHELE BORTOLUSSI

PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA'.

Visto elettronico: del 10 aprile 2012

PAOLO GINI

Richiamata la discussione unica avvenuta sull'argomento insieme alle seguenti proposte di deliberazione:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI ART. 1 COMMA 1 LEGGE 133/2008. APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI, VALORIZZAZIONI ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012 E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 123 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 63 BIS, COMMA 22, DELLA L.R. N. 5/2007 E DELL'ART. 17 DEL D.P.R. 086/2008

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2012 E TRIENNALE 2012-2014.



Il Presidente procede con la votazione dell' emendamento n. 1) presentato dal gruppo Lega Nord:

GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9/2012 avente ad oggetto "Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012"

La tabella di cui al punto 1 del deliberato viene così sostituita:

| DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
|--|----------------|-------------|
| 5. Abitazione principale e relative pertinenze. | 0,2 per cento | 200,00 EURO |
| 6. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. | 0,2 per cento | 200,00 EURO |
| 7. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | 0,2 per cento | 200,00 EURO |
| Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. | 0,76 per cento | 200,00 EURO |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 | 0,1 per cento | |
| Aree fabbricabili | 0,76 per cento | |



Comune di Pordenone

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 39

Contrari n. 24 (Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello, Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Tomasello, Zanut e Zille)

Favorevoli n. 10

Astenuti 5 (Amarilli, Del Ben, Pasut, Rossi e Zanolin)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **respinto l'emendamento n. 1 del Gruppo Lega Nord.**

- - -

Pone quindi in votazione l'ordine del giorno n. 8) a firma dei Consiglieri Amarilli, Del Ben, Pasut, Rossi e Zanolin:

“““

I sottoscritti consiglieri comunali Lucia Amarilli, Giovanni Del Ben, Loris Pasut, Alberto Rossi e Giovanni Zanolin, presentano il seguente Ordine del Giorno:

Il Consiglio Comunale

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di applicare l'IMU in modo lineare, adottando le aliquote base dello 0,4% e dello 0,76%;

Ritenuto che tale decisione non tenga conto della necessità di graduare il peso fiscale in ragione dei redditi dei cittadini di Pordenone e rischi conseguentemente di produrre situazioni di grave difficoltà in molte famiglie già gravate dal peso della crisi economica;

Sottolineato pertanto la necessità di riequilibrare la ricaduta fiscale in ragione dei redditi reali, mettendo al riparo quei cittadini che per ragioni economiche e sociali non sono nelle condizioni di sostenere ulteriori sacrifici economici;

Tutto ciò premesso;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale a rivedere l'applicazione dell'IMU, portandola alle aliquote minime dello 0,2% e dello 0,4%, applicando contestualmente, come adottato anche da altri comuni, una revisione graduata dell'addizionale Irpef sui redditi di importo superiore ai 15.000 euro/anno. Un tanto, al fine di rendere più equo il peso della fiscalità, tutelando le fasce più deboli della popolazione.

Lucia Amarilli Giovanni Del Ben Loris Pasut Alberto Rossi Giovanni Zanolin

“““

- - -

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.39

Contrari n. 24 (Bernardi, Bevilacqua, Bianchini, Biason, Bolzonello, Bonato, Bonazza, Chiaradia, Collaoni, D'Aniello, Del Santo, Freschi, Loro, Manfrin, Manzon, Martino, Passoni, Pedrotti, Perrone, Quaia, Rossetto, Tomasello, Zanut e Zille)

Favorevoli n. 13



Comune di Pordenone

Astenuti n. 2 (Pedicini e Ribetti)

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **respinto l'ordine del giorno n.8.**

- - -

Pone quindi in votazione la suestesa proposta di deliberazione relativa a: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012"

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.39

Favorevoli n. 24

Contrari n. 15 (Amarilli Cabibbo, Dal Mas, De Bortoli, Del Ben, Loperfido, Pasut, Pedicini, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti, Rossi, Tavella e Zanolin))

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione.

Pone in votazione la sua immediata eseguibilità'.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.39

Favorevoli n. 24

Contrari n. 15 (Amarilli Cabibbo, Dal Mas, De Bortoli, Del Ben, Loperfido, Pasut, Pedicini, Peresson, Piccin, Piccinato, Ribetti, Rossi, Tavella e Zanolin))

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata anche l'immediata eseguibilità'.

- - - - -

Per gli interventi si rimanda alla registrazione magnetica con relativa trascrizione cartacea.

- - - - -

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

GINI PAOLO

IL PRESIDENTE

BERNARDI NISCO